

DELIBERA n° 54

**XXXX XXXX / SKY ITALIA
(GU14 / 171475 / 2019)**

IL CORECOM SICILIA

NELLA seduta del 27/04/2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTO l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'AGCOM e il CORECOM. SICILIA, per l'esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2018, con la quale, l'Autorità ha delegato il CORECOM SICILIA alla definizione delle Controversie;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 Novembre 2017, tra l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il " Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana" (CORECOM);

VISTA l'istanza di XXXX XXXX del 09/09/2019 acquisita con protocollo n. 0380092 del 09/09/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Il sig. XXXX XXXX, in relazione al contratto XXXXXX di tipo privato, nella propria istanza introduttiva del presente procedimento descrive i fatti come segue. Il servizio fornito è stato modificato (in peggio). Sono venuti meno alcuni servizi precedentemente forniti collegati ai canali "Cinema" , "Calcio" e "Sport" da me pagati in aggiunta al bouquet di base. In particolare: non ci sono più i due canali Fox sport, non ci sono più le partite di serie B (per me importanti perchè seguivo il Palermo), su SkyGo si vedevano male alcune gare di Champions (ad. es. il 3/10/18 la prima partita dell'Inter) ; la prima gara di Champions della Juventus su SkyGo (2-10-2018 contro Young Boys) non si è vista affatto, durante il mese di luglio -in cui non c'erano partite di calcio per la sosta del campionato - mi è stato addebitato ugualmente il costo aggiuntivo del canale "Calcio". I film dei canali premium cinema sono spesso trasmessi in ritardo sull'orario indicato (anche di 15 minuti), per cui accade frequentemente che registrando il film si perda la registrazione della fine. Questi canali, in dispregio di quanto era stato promesso, contengono pubblicità dentro i film. E' stata eliminata la possibilità di selezionare, collegandosi ad Internet, un film da scegliere su 800 titoli disponibili (fu questa la ragione che mi spinse a sottoscrivere l'abbonamento al canale aggiuntivo Cinema). Il mio canale preferito, quello che seguivo e registravo di più, Discovery travel e living, canale 406, è stato eliminato dall'01-02-2019. In concomitanza della soppressione dei servizi, non è stato mai rivolto l'invito a recedere dall'abbonamento se non soddisfatto e, per di più è stato aumentato il costo complessivo dell'abbonamento. Gli importi vengono addebitati direttamente dal c/c bancario, quindi non c'è la possibilità di modificare l'importo, salvo chiudere il rapporto con la banca.

L'istante in ragione di quanto dichiarato chiede un risarcimento di euro 800,00 (ottocento/00)

2. La posizione dell'operatore

Sky Italia srl (di seguito Sky) non ha presenziato l'udienza di conciliazione, né ha proposto difesa alcuna nell'ambito del presente procedimento di definizione.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto è emerso nel corso dell'istruttoria, la richiesta formulata dall'istante non può trovare accoglimento per i motivi che seguono. In via preliminare si rileva che la società Sky non ha presenziato l'udienza di conciliazione e neppure ha presentato memoria difensiva nell'ambito del presente procedimento di definizione. Trattandosi di fattispecie inerente a rapporti contrattuali, la norma di riferimento sarà sempre quella di cui all'art. 1218 c.c, pertanto vale quanto affermato dall'AGCOM, al paragrafo III.4.2. della delibera 276/13/CONS, sull'onere della prova. In particolare, in base alla consolidata interpretazione giurisprudenziale dell'art. 1218 c.c. "il creditore della prestazione, tipicamente l'utente, dovrà limitarsi a dedurre l'esistenza del contratto fra le parti ed il suo contenuto, mentre il debitore della prestazione, cioè l'operatore, dovrà fornire la prova del proprio adempimento, perché, in mancanza, l'inadempimento o l'inesatto adempimento denunciati saranno confermati". Posto quanto sopra, le asserzioni di parte istante devono considerarsi incontestate, seppure le stesse saranno valutate tenuto conto della documentazione a supporto allegata riguardante i fatti posti a fondamento della richiesta. Nel merito l'istante lamenta disservizi nella fruizione dei servizi Sky e in ragione di tale circostanza chiede un risarcimento di euro 800,00. In via preliminare occorre evidenziare che la richiesta di risarcimento danno esula dalle competenze dell'Agcom, e di conseguenza del Corecom che, come è ormai noto, ai sensi dell'art.20 comma 4 dell'allegato A alla delibera 353/19/CONS, può, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, con il provvedimento che definisce la controversia ordinare all'operatore di adottare le misure necessarie a far cessare la condotta lesiva dei diritti dell'utente e, se del caso, di effettuare rimborsi di somme risultate non dovute nonché di corrispondere gli indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Per quanto sopra argomentato la richiesta di risarcimento di euro 800,00 non può trovare accoglimento in questa sede, neppure in adozione di un criterio di efficienza e ragionevolezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 14 - III.1.3 delibera n. 276/13/CONS, interpretando la stessa come richiesta di indennizzo, stante la genericità della domanda oltre all'assenza in atti di un qualunque tipo di supporto documentale idoneo ad una esatta ricostruzione dei fatti ed eventuale individuazione di responsabilità (contratto, documenti di fatturazione, reclami, codici identificativi tracciabili di segnalazioni effettuate).

DELIBERA

1. il rigetto dell'istanza del sig, XXXX XXXX nei confronti della Sky Italia srl per i motivi in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Palermo, 27/04/2020

IL PRESIDENTE

Prof.ssa avv. Maria Annunziata Astone

